

L'autorità competente a ricevere il rapporto su segnalazione del cliente è il prefetto del territorio

Senza pos sanzionati su denuncia

Solo in caso di denuncia da parte del cliente potranno essere puniti il professionista o il negozio che non consentono il pagamento con bancomat o carta di credito (sanzione pari a

30 euro più il 4% della transazione non eseguita). L'autorità competente a ricevere il rapporto del funzionario o dell'agente che su input del cliente ha accertato la violazione è

il prefetto del territorio nel quale la violazione si è concretizzata. Lo si evince dall'analisi della bozza di decreto legge fiscale.

Poggiani a pag. 41

MANOVRA 2020/ Confermata la sanzione per il mancato pagamento elettronico

Pos, la multa con la denuncia

Sarà il cliente a dover segnalare il mancato utilizzo

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Solo in caso di denuncia da parte del cliente potrà essere sanzionato (30 euro più il 4% della transazione non eseguita) il professionista o il negozio che non consentono il pagamento con bancomat o carta di credito. Quindi, se il cliente rinuncia «spontaneamente» al pagamento elettronico la sanzione non potrà essere mai applicata. L'autorità competente a ricevere il rapporto del funzionario o dell'agente che su input del cliente ha accertato la violazione (anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) è il Prefetto del territorio nel quale la violazione si è concretizzata, rendendosi applicabile la disciplina sulle sanzioni amministrative, di cui alla legge 689/1981, con esclusione dell'applicazione dell'art. 16. Quest'ultimo articolo dispone, in linea di principio, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, se lo stesso avviene entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è

stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Questo lo scenario che si delinea in base alla nuova disciplina prevista dalla bozza di decreto fiscale.

Si ricorda, innanzitutto, che l'art. 15 del dl 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, ha introdotto l'obbligo per commercianti e professionisti di accettare pagamenti elettronici mediante l'utilizzo di carte di debito o credito.

L'obbligo, allo stato attuale, non risulta assistito da nessuna disciplina sanzionatoria ancorché il provvedimento attuativo avesse rinviato, per quanto concerne la detta disciplina, alle sanzioni prescritte dall'art. 693 c.p. (sanzione amministrativa fino a 30 euro per ogni transazione mancata).

Il Consiglio di Stato, però, con un proprio parere (n. 1446/2018), ha affermato che la previsione del provvedimento di attuazione, che rinvia appunto all'art. 693 c.p., non superava la riserva di legge, giacché la disposizione di riferimento non rispettava il principio in base al quale nessuna sanzione può essere imposta se non in base alla legge, trattandosi di disposizione che tutela un differente interesse.

Posto quanto evidenziato, il dl fiscale collegato alla mano-

vra finanziaria per il prossimo anno prevede, nell'attuale art. 21, l'applicazione delle sanzioni, di natura amministrativa, per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito o credito, introducendo il comma 4-bis, al citato art. 15, dl 179/2012, nella misura di 30 euro, incrementata del 4% del valore della transazione, nel caso in cui «sia rifiutata l'accettazione del pagamento con mezzi elettronici».

La percentuale inserita, in aggiunta alla sanzione fissa, sembra finalizzata a graduare l'importo della sanzione nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla diversa entità delle transazioni ma, di fatto, è un ulteriore aggravio per la violazione commessa e una maggiore entrata per l'erario.

L'inserimento della disciplina, quindi, ha, quale primo obiettivo, quello di superare le censure mosse dal Consiglio di Stato e, in secondo luogo, di obbligare il professionista e il commerciante a dotarsi di strumenti per eseguire il pagamento del proprio avere con moneta elettronica.

Paradossalmente, però, dal semplice tenore letterale della disposizione inserita del collegato alla manovra, il professionista o il commerciante potrebbe non dotarsi di alcuno strumento per gestire questa

tipologia di incassi (Pos - Point Of Sale), ma lo stesso non potrà essere sanzionato se non al momento del rifiuto (letteralmente «mancata accettazione») di un pagamento con carta di debito e/o credito; quindi, volendo estremizzare, il professionista e/o il commerciante potrebbe semplicemente accompagnare il proprio cliente consenziente allo sportello bancomat, magari collocato in prossimità dell'ufficio o dell'esercizio, far prelevare l'ammontare che necessita, nel rispetto della soglia massima di contanti prevista, e non essere sanzionato in quanto il creditore non ha, di fatto, esercitato alcun rifiuto a tale modalità pagamento ma non l'ha semplicemente eseguita per omessa richiesta da parte del debitore (situazione non sanzionabile).

Con riferimento all'entità appare abbastanza chiaro che la sanzione deve essere applicata per ogni «mancata» transazione e determinata sulla stessa; per esempio, se al pagamento da parte di un privato di una prestazione per 100 euro corrisponde il rifiuto, la sanzione dovrebbe essere pari a euro 34 (30 + 4 euro ovvero a 30 più il 4% di 100); si parla di transazione e, quindi, la sanzione colpisce l'intero corrispettivo comprensivo dell'Iva, se per legge applicata.

I pagamenti con moneta elettronica (Pos)

Obbligo	L'art. 15 del dl 179/2012, convertito nella legge 221/2012, ha previsto l'obbligo dei commercianti e dei professionisti di munirsi di POS (Point Of Sale), per consentire ai propri clienti di saldare il proprio avere tramite pagamenti elettronici
Violazione	La violazione si concretizza esclusivamente in caso di "mancata accettazione" di un pagamento con carta di debito e/o credito da parte del soggetto obbligato (professionista e/o commerciante)
Sanzione	La sanzione è determinata in parte in quota fissa (euro 30) a transazione e una parte proporzionale nella misura del 4% del valore della stessa transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con mezzi elettronici
Autorità	I funzionari che accertano la violazione inoltrano il proprio verbale al Prefetto del territorio nel quale si sono concretizzate le violazioni, in applicazione di quanto prescritto dalla legge 689/1981
Riduzioni	Preclusa l'applicazione della misura ridotta delle sanzioni

